

Ai gentili clienti
Loro sedi

E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati

Premessa

Con il D.Lgs. n. 42/2015, come noto, sono state modificate alcune disposizioni in materia di **territorialità IVA**, con particolare riferimento alle **operazioni di commercio elettronico**. In attuazione di tale decreto, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 27.10.2015**, con cui **vengono eliminati gli obblighi di certificazione delle operazioni svolte nei confronti di committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, arte o professione.**

Si segnala che, già in precedenza, per la stessa tipologia di operazioni era stato disposto **l'esonero dall'emissione della fattura.**


Sulla base di tali disposizioni, nel caso in cui un soggetto passivo italiano effettui un'operazione di e-commerce:

- nei confronti di un **privato italiano**, dovrà versare l'IVA in Italia e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta;
- nei confronti di un **privato UE**, dovrà versare l'IVA nello stato UE e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta (sarà in ogni caso tenuto all'identificazione nello stato UE ed all'iscrizione al MOSS);
- nei confronti di un **privato intraUE**, non dovrà versare l'IVA e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta.

Di seguito illustriamo, la portata della modifica apportata alle disposizioni IVA in materia di commercio elettronico.

Servizi di commercio elettronico: territorialità


Come anticipato in premessa, l'articolo 1 del DL n. 42/2015 ha modificato le disposizioni in materia di territorialità IVA dei servizi di e-commerce, prevedendo che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, **se rese a committenti non soggetti passivi**, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.




OSSERVA

Di conseguenza, la territorialità IVA di tali servizi **"segue" esclusivamente il luogo di stabilimento del committente**, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo.

Per le **prestazioni di e-commerce gli operatori non residenti** (UE / extra-UE) devono **identificarsi in Italia, salvo che non dispongano di una stabile organizzazione al fine di assolvere l'IVA.**




Specularmente, se tali servizi vengono resi a **privati domiciliati o residenti in altri Stati UE** da parte di **soggetti passivi italiani, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia**, ma **solamente nello Stato UE** del committente. A tal fine l'operatore deve identificarsi nello Stato UE "di consumo" delle prestazioni al fine di assolvere l'IVA in tale Stato.





Qualora tali servizi debbano essere resi nei confronti di **privati extra-UE**, in continuità rispetto a quanto previsto nel periodo antecedente al D.Lgs. n. 42/2015, le relative operazioni **sono da considerare fuori campo IVA**, fatta eccezione per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione utilizzate in Italia.



OSSERVA


Si ricorda che dal 2015 è previsto uno specifico regime speciale denominato **"Mini One Stop Shop" (MOSS)**, che **consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portale web), evitando così l'identificazione in ogni Stato UE "di consumo"**.

La certificazione dei corrispettivi

Come noto, l'art. 1, D.Lgs. n. 42/2015 prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi ai privati che non ne fanno espressa richiesta**. Con il DM 27.10.2015, attuativo delle disposizioni contenute all'articolo 7 del predetto D.Lgs. viene stabilito che **non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni:**

- ✦ *"prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione"*.

Pertanto, qualora non venga espressamente richiesta la fattura, il prestatore non dovrà certificare le predette operazioni con scontrino o ricevuta.



Prestazioni e-commerce nei confronti di...

...privato italiano	...privato UE	...privato extra UE
Versamento IVA in Italia	Versamento IVA nello stato UE (identificazione e MOSS)	Fuori campo IVA

Esonero dall'emissione della fattura (salvo richiesta), **dello scontrino e della ricevuta**

Gli adempimenti previsti dagli altri paesi e l'imposta

Analizzato quanto previsto dalle disposizioni nazionali, di seguito illustriamo le principali informazioni relativa al regime d'imposta e documentale adottato dagli altri paesi UE:

PREVISIONI DEGLI ALTRI PAESI UE				
Stato membro	Applicazione del criterio di utilizzo	Aliquota IVA ridotta	Aliquota IVA ordinaria	Fattura per operazioni nei confronti di privati
Austria	Sì	10% per servizi resi da imprese di broadcasting	20% per altri servizi	No
Belgio	No		21%	No
Bulgaria	No		20%	No*
Croazia	No		25%	Sì**
Cipro	Sì		19%	Sì
Danimarca	No		25%	No
Estonia	No		20%	No
Finlandia	No		24%	No
Francia	No	10% per il broadcasting televisivo 5,5% per e-books e audiolibri 2,1% per i quotidiani in formato elettronico	20% per altri servizi	No**
Germania	Sì		19%	No
Grecia	Sì		23% (16% in casi particolari)	No**

Irlanda	Sì		23%	No
Italia	Sì	4% per e-books	22% per altri servizi	No*
Lettonia	Sì		21%	No*
Lituania	No		21%	Sì***
Lussemburgo	Sì	3% per e-books	17% per altri servizi	No
Malta	No		18%	No
Paesi Bassi	No		21%	No
Polonia	No	8% per ricezioni radio e TV	23% per altri servizi	No*
Portogallo	Sì		23% (22% a Madeira, 18% nelle Isole Azzorre) 23% ovunque per chi opta per il MOSS	No per i soggetti non residenti che optano per il MOSS. Sì per i soggetti residenti
Repubblica Ceca	No		21%	No
Regno Unito	Sì		20%	No
Romania	No		24%	Sì**
Slovacchia	No		20%	No
Slovenia	Sì		22%	Sì
Spagna	Sì		21%	Sì
Svezia	No		25%	No
Ungheria	No		27%	Sì

* La fattura deve essere emessa, se richiesta dal cliente (non applicabile in Polonia per i servizi di telecomunicazione)

** La fattura deve essere emessa in casi particolari e/o può essere necessaria l'emissione di un documento alternativo

*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO